

Nuovi coefficienti di trasformazione

Dal 1 gennaio 2010 entreranno in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione utilizzati per il calcolo della pensione per coloro che rientrano nell'applicazione del metodo contributivo e misto (vedi box).

Come funziona il metodo contributivo ?

La logica sottostante è quella di una *capitalizzazione virtuale* dei contributi versati lungo l'arco della intera vita lavorativa; "virtuale" perchè dal punto di vista strettamente finanziario il nostro sistema pensionistico si basa invece sul meccanismo della ripartizione, vale a dire che i contributi versati dai lavoratori "attivi" finanziano il pagamento delle pensioni. Dal punto di vista concettuale la pensione calcolata con il contributivo è funzione dell'intera carriera del lavoratore, mentre, con il precedente metodo retributivo era rapportata unicamente all'ultima fase, quella tendenzialmente più favorevole, potendo beneficiare degli scatti di anzianità, degli adeguamenti contrattuali e delle progressioni di carriera.

Tornando al metodo contributivo e volendo schematizzare:

1. l'ammontare dei contributi si ottiene moltiplicando la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti oppure il reddito dei lavoratori autonomi, per l'aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi)
2. la sommatoria dei contributi determina un montante individuale che viene rivalutato annualmente considerando come tasso di capitalizzazione la *Variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo)*, calcolato dall'ISTAT. Il rallentamento economico in atto si riflette allora anche sulla determinazione della rivalutazione del montante pensionistico contributivo
3. la determinazione dell'assegno pensionistico discende poi dalla conversione in rendita di tale montante al raggiungimento dell'età pensionabile, moltiplicandolo per un *coefficiente di trasformazione* che tiene conto della *probabilità di sopravvivenza e dell'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione*; tali coefficienti, determinati dalla stessa legge 333/1995 (riforma Dini) erano scalettati in base all'età, partendo dal presupposto che il lavoratore razionalmente avrebbe preferito età pensionabili più avanzate per percepire una pensione più congrua; sono però *indifferenziati rispetto al sesso*

Venendo alle innovazioni in dirittura di arrivo la legge 335 del 1995 prevedeva un aggiornamento dei coefficienti decennale, concertato dal Governo con le parti sociali, per considerare gli aspetti demografici come la riduzione della mortalità e quelli macroeconomici. Tuttavia il primo aggiornamento nel 2005 non è stato attivato; la legge 247 del 2007 di riforma delle pensioni, attuativa del Protocollo del Welfare di luglio 2007, ha stabilito un primo aggiornamento di tali coefficienti che sarà attivo dal 1 gennaio 2010 in poi, in seguito sarà previsto un aggiornamento automatico triennale i cui meccanismi saranno costruiti da una Commissione specifica con il coinvolgimento delle parti sociali.

Coefficienti di trasformazione per il calcolo dell'assegno pensionistico annuale e loro conversione in anni di vita residui, secondo alcune ipotesi semplificatrici(*)

Età	Coefficienti (%)			Vita media residua (anni)		
	Vecchi	Nuovi	Variazione	Vecchi	Nuovi	variazione
57	4,720	4,419	-6,4%	21,2	22,6	6,8%
58	4,860	4,538	-6,6%	20,6	22,0	7,1%
59	5,006	4,664	-6,8%	20,0	21,4	7,3%
60	5,163	4,798	-7,1%	19,4	20,8	7,6%
61	5,334	4,940	-7,4%	18,7	20,2	8,0%
62	5,510	5,093	-7,6%	18,1	19,6	8,2%
63	5,706	5,257	-7,9%	17,5	19,0	8,5%
64	5,911	5,432	-8,1%	16,9	18,4	8,8%
65	6,136	5,620	-8,4%	16,3	17,8	9,2%

(*) Assenza di *inflazione* e tasso di interesse pari a zero.

Fonte: www.neodemos.it

La novità impatterà già sui lavoratori che lasceranno l'impiego dal gennaio prossimo per la parte di pensione che deriva dal metodo contributivo; per quest'ultima componente l'assegno scenderà dal 6 all'8% a seconda dell'età. L'effetto più sensibile si avrà nel prossimo futuro quando il sistema sarà sempre più contributivo con una riduzione delle pensioni anche maggiore del 20%. Per temperare almeno in parte la riduzione prospettica degli importi pensionistici, va citato l' automatico innalzamento dell'età pensionabile previsto dal decreto legge n.78/2009 (cd. *decreto anticrisi*), convertito con modifiche dalla legge n.102 del 3 agosto 2009, che ha prevista la indicizzazione dell'età pensionabile, a partire dal 2015, all' incremento della speranza di vita accertato dall'Istat (la durata media di vita stimata dall'Istat per il 2008 risulta pari a 84 anni per le donne e a 78,7 per gli uomini). Le diverse stime pubblicate (in particolare si citano quelle di Progetica sviluppate per Corriere Economia del Corriere della Sera) testimoniano però come tale innalzamento ridurrà in maniera "tiepida" la riduzione delle pensioni.

Sul punto va segnalata la ferma presa di posizione della CISL che ha chiesto al Governo di "aprire un tavolo di confronto per verificare che nel futuro il rendimento delle pensioni non scenda al di sotto di una soglia socialmente sostenibile garantendo un tasso di sostituzione delle future pensioni non al di sotto del 60% dell'ultima retribuzione".

Il Segretario confederale della Cisl Maurizio [Pettriccioni](#), ha inoltre sottolineato come "la non adeguata diffusione della previdenza complementare e l'applicazione automatica dei nuovi coefficienti di trasformazione finiscono per determinare una riduzione del potere di acquisto delle future pensioni rendendo necessario un intervento del Governo.

Box Metodi di calcolo Retributivo e contributivo

Il metodo di calcolo è il criterio in base al quale si determina a quale ammontare di pensione si avrà diritto una volta raggiunto il requisito di età previsto dalla normativa. Con la riforma Dini (l.335/95) si è introdotto nel nostro sistema previdenziale un nuovo metodo, il *contributivo*, che gradualmente sta sostituendo il precedente *metodo retributivo*

A chi si applicano: per salvaguardare i diritti che fossero già maturati, i lavoratori italiani dal 1 gennaio 1996 sono stati così classificati:

- ***lavoratori con più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995:*** rientrano nell'applicazione del vecchio sistema retributivo
- ***lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995:*** sono soggetti al calcolo della pensione con il cosiddetto calcolo misto (retributivo per la parte di pensione relativa alle anzianità maturate prima del 1996, contributivo per quelle maturate successivamente) e accedono alle prestazioni per quel che riguarda l'età pensionabile secondo le regole del sistema retributivo (a meno che non optino il contributivo integrale).
- ***lavoratori neoassunti a partire dal 1 gennaio 1996*** e quelli che optano per il nuovo sistema: sono soggetti all'applicazione integrale delle nuove regole di accesso e del metodo di calcolo contributivo

Giacinto Palladino
Segretario Nazionale Fiba Cisl